

STATUTO

Titolo 1 - COSTITUZIONE - OBIETTIVI – ADESIONI

ART. 1

Le organizzazioni sindacali:

ANPAC (Associazione Nazionale Piloti Aviazione Commerciale)

ANPAV (Associazione Nazionale Professionale Assistenti di Volo)

ANPCAT (Associazione Nazionale Professionale Controllori e Assistenti Traffico Aereo)

ATV (Associazione Tecnici di Volo)

CILA AV (Confederazione Italiana Lavoratori Autonomi - Federazione Assistenza al Volo)

CNL TRASPORTI (Confederazione Nazionale Lavoratori Trasporti)

CO.MU (Coordinamento Nazionale Macchinisti Uniti)

FISAFS (Federazione Italiana Sindacati Autonomi Ferrovieri Stato)

SAPEC (Sindacato Autonomo Personale Esecutivo di Coperta)

SAPENT (Sindacato Autonomo Personale Esecutivo Navi Traghetto)

SNAPAC (Sindacato Nazionale Autonomo Personale Aviazione Civile)

UCS (Unione Capi Stazione) fondano l'Organizzazione Sindacati autonomi e di base, in seguito indicata con la sigla OR.S.A, con sede provvisoria in Roma, via Magenta 13, e in essa agiscono in qualità di soci fondatori.

All'OR.S.A. potranno confluire i Sindacati autonomi e di base, le Associazioni di lavoratori in servizio ed in quiescenza che operano nelle varie realtà produttive del paese, secondo le norme stabilite nel presente statuto.

I suddetti soci fondatori dell'OR.S.A., possono mantenere i propri statuti e le proprie strutture organizzative salvo quanto previsto dall'art. 3 del presente statuto.

Le modalità di adesione sono stabilite con deliberazione della Segreteria Generale e ratificate con atto del Consiglio Generale.

L'OR.S.A. rappresenta, in modo unitario, le Associazioni e OO/SS autonome e di base di ogni categoria, classe e professione, che liberamente agiscono per la tutela degli interessi sia nell'ambito del lavoro che nell'ambito sociale.

L'azione sindacale è libera e indipendente dai condizionamenti ideologici e dagli interessi dei partiti politici.

Principi fondamentali dell'OR.S.A. sono:

- La libera espressione di opinione;
- L'esercizio della democrazia e della libertà d'organizzazione nell'osservanza dei principi e degli obiettivi dell'OR.S.A.
- Il riconoscimento della persona umana indipendentemente dalle sue convinzioni politiche o religiose e dalla sua estrazione sociale, contro ogni forma di discriminazione di sesso, di razza e di cittadinanza.

L'OR.S.A. sostiene e promuove la partecipazione diretta dei lavoratori alla vita del sindacato attraverso:

- la costituzione delle rappresentanze sui luoghi di lavoro nel rispetto delle loro scadenze naturali;
- la partecipazione al Congresso dei delegati secondo le modalità previste dal presente statuto;

- il referendum per la ratifica dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, di Settore o Aziendali.

ART. 2

Nella dinamica evolutiva del mondo del lavoro e della struttura sociale moderna, scopo principale dell'OR.S.A. è l'affermazione dello stato di diritto nell'azione dell'organizzazione sindacale e nella formazione delle relazioni industriali per affermare la centralità del lavoro e del lavoratore stesso, come fattore prioritario della produzione a difesa del territorio, dell'ambiente e degli interessi generali della collettività.

L'OR.S.A. è un'associazione sindacale democratica, modernamente evolutiva, socialmente impegnata e non ha scopi di lucro.

L'OR.S.A. è strutturata in Comparti

Essa si prefigge di:

- a) Tutelare i diritti dei lavoratori, in servizio ed in quiescenza;
- b) Realizzare le aspirazioni di miglioramento professionale, economico e sociale nel quadro di un giusto ed equilibrato elevamento delle condizioni generali dei lavoratori;
- c) Promuovere il miglioramento dei livelli di sicurezza e delle condizioni ambientali del lavoro;
- d) Organizzare i lavoratori al fine di rafforzarne le capacità di tutela contrattuale e le prerogative professionali;
- e) Organizzare i lavoratori in quiescenza al fine di rafforzare la loro tutela economica in un contesto di equilibrato "Stato Sociale" che assicuri pari dignità e tutela a tutte le generazioni, quale unica vera condizione del vivere insieme, del futuro generazionale, della cultura delle radici;
- f) Accrescere in generale il ruolo dei lavoratori nei processi di produzione, anche ove i sistemi di relazioni industriali siano basati sulla partecipazione e sul coinvolgimento dei lavoratori nelle scelte aziendali;
- g) Promuovere ricerche e soluzioni per i vari settori;
- h) Perseguire l'obiettivo di solidarietà e di cooperazione con i lavoratori e con le organizzazioni sindacali degli altri Paesi, al fine di sviluppare e sostenere, presso le istituzioni nazionali ed internazionali, una piattaforma di garanzie minime riguardanti, la sicurezza, gli orari e i requisiti professionali.
- i) Costituire una propria rete organizzativa a livello nazionale e territoriale a supporto della propria azione;
- j) Sottoscrivere accordi e protocolli in materia di politica economica e sociale.
- k) Stipulare contratti collettivi e integrativi di lavoro congiuntamente con i sindacati interessati.

Titolo 2 - ORGANIZZAZIONE DEI COMPARTI COMPARTO TRASPORTI

ART. 3

Fermo restando l'autonomia decisionale e di contrattazione delle singole OO.SS. per i rispettivi ambiti di rappresentanza esercitata nella sintesi unitaria dell'OR.S.A., per quanto concerne i Trasporti, l'OR.S.A. si prefigge di:

- Promuovere il massimo livello di sicurezza nei trasporti;
- Assumere iniziative per favorire la crescita, l'integrazione e l'armonizzazione dei diversi vettori e sistemi di mobilità di persone e di merci;
- Intervenire in sede di formazione di Piani Generali dei trasporti;

□ Vigilare a garanzia che i contratti di lavoro non contengano clausole discriminatorie che penalizzano il personale in quiescenza.

Tutte le Associazioni e/o OO/SS autonome e di base dei comparti del trasporto e della logistica, possono associarsi all'OR.S.A. nel rispetto, dello statuto, dei regolamenti e dei deliberati della stessa.

I Sindacati aderenti all'OR.S.A., s'impegnano a rispettare le norme di autoregolamentazione e gli accordi sui servizi minimi da garantire in caso di sciopero ai sensi della legge.

Ove, all'atto dell'adesione, sussistessero norme in contrasto con il presente statuto, le Associazioni e/o OO.SS. aderenti dovranno armonizzare i loro statuti alla prima assise congressuale utile.

Le Associazioni e le OO.SS. aderenti all'OR.S.A. oltre a svolgere la propria attività a livello nazionale, s'impegnano ad ampliare il quadro di riferimento interno verso l'Europa.

L'OR.S.A. si costituisce quale struttura di rappresentanza delle associazioni e/o OO/SS. aderenti, di fronte alle istituzioni centrali della U.E. e degli organismi internazionali riconosciuti, nonché quale referente per le istituzioni nazionali, regionali e territoriali dello Stato Italiano e del sistema delle imprese.

L'OR.S.A. può aderire a organizzazioni europee/internazionali del lavoro che abbiano caratteristiche e finalità coerenti con il presente Statuto.

L'OR.S.A. è particolarmente attenta alle evoluzioni che interessano le organizzazioni sindacali internazionali, per una più attiva e diretta partecipazione nei processi decisionali di sviluppo, sia di carattere economico che sociale in particolare dell'Unione Europea.

L'OR.S.A. intende inoltre promuovere la costituzione e l'organizzazione di strutture associative (Società, Enti, Fondazioni e gruppi di volontariato ecc.) le cui finalità vanno ricercate non solo nella difesa dei diritti individuali e collettivi, ma anche nella promozione della solidarietà e della mutualità, nello sviluppo delle attività culturali, ricreative, divulgative e di sostegno sociale e nelle attività di assistenza patrocinate e fiscale, nonché corsi di formazione e di promozione professionale.

ART. 4

L'OR.S.A. associa le organizzazioni rappresentative di lavoratori, del settore dei trasporti e della logistica, in attività di servizio e in quiescenza, comprese le associazioni a carattere professionale organizzate anche su modello cooperativistico o con natura giuridica analoga, dei settori e dei servizi che hanno affinità con l'organizzazione del trasporto e della logistica.

I contributi associativi all'OR.S.A. sono stabiliti in cifra fissa per ogni singolo iscritto ai sindacati che vi aderiscono.

In via transitoria restano ferme le aliquote d'iscrizione utilizzate dai singoli sindacati.

Con la convocazione del primo Congresso utile, le aliquote d'iscrizione ai singoli sindacati appartenenti alla stessa area contrattuale, dovrà essere armonizzata

La definizione o variazione della quota associativa è demandata al Consiglio Generale.

I contributi così stabiliti devono essere versati mensilmente dai Sindacati aderenti all'OR.S.A.

I sindacati aderenti all'OR.S.A. sono obbligati a fornire alla Segreteria Generale:

- gli elenchi degli associati ed a consentirne, con clausola liberatoria, l'utilizzo per il trattamento dei relativi dati nel rispetto della legge n.675/97;
- copia degli statuti vigenti;
- i verbali delle ultime elezioni dei delegati eletti nei luoghi di lavoro.
- I dati richiesti sono necessari per stabilire la rappresentatività negli organi

statutari e per stabilire i meccanismi di votazione degli organi deliberanti.

- L'ingiustificata mancata trasmissione dei dati e dei contributi economici fa decadere il diritto di voto nell'OR.S.A.

- ART. 5

- Nel quadro della necessaria sintesi unitaria, possono associarsi, con procedure tra esse convenute, organizzazioni sindacali e/o associazioni professionali, operanti nella stessa area contrattuale e rappresentative di medesime professionalità. Tali organizzazioni hanno l'obbligo di favorire il processo di fusione associativa, inizialmente, anche tramite forme di coordinamento organizzativo.

- Nel caso in cui le domande di adesione non siano esibite tramite le organizzazioni già inserite nell'OR.S.A., ogni questione di carattere organizzativo e rappresentativo derivante dalla richiesta di adesione, è affidata alla Segreteria Generale dell'OR.S.A., la quale, nella valutazione delle richieste, dovrà attenersi al parere espresso dalle omologhe organizzazioni sindacali, già aderenti all'OR.S.A.

- I rappresentanti delle organizzazioni che aderiranno successivamente all'OR.S.A. potranno essere cooptati dalla Direzione Nazionale, in attesa della ratifica congressuale, limitatamente agli organismi del Consiglio Generale e della Direzione Nazionale con i criteri previsti dal presente Statuto.

- La Segreteria Generale, in particolari casi, in settori lavorativi ove sussistano oggettive difficoltà organizzative, nel quadro di un disegno di sintesi associativa, può deliberare l'adesione diretta dei lavoratori all'OR.S.A, attenendosi al parere espresso dalle omologhe organizzazioni sindacali, già aderenti all'OR.S.A.

- Tutte le strutture, anche territoriali, che intendono associarsi debbono impegnarsi all'osservanza del presente Statuto e dividerne i principi e le finalità.

- Titolo 3 - RESPONSABILITA' - ORGANI, REGOLE E COMPETENZE

- ART. 6

- Responsabilità

- L'OR.S.A. nazionale risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale, nell'esercizio delle sue funzioni.

- ART. 7

- Elettività delle cariche

- Le cariche sociali all'interno dell'OR.S.A., sono determinate da pluralità di consensi, espressi mediante votazioni, regolate con norme stabilite dalla Segreteria Generale, cui tutti gli associati, in regola con i pagamenti ed i contributi associativi, hanno diritto di partecipare.

- Gli associati aventi diritto a partecipare all'assemblea per eleggere i delegati e le cariche sociali, devono essere utilmente informati.

- ART. 8

- Organizzazione

La struttura organizzativa dell'OR.S.A., promuove il coinvolgimento alle attività

sindacali tra le associazioni aderenti, a livello nazionale e territoriale. Indica le strategie e definisce le linee guida delle politiche sindacali.

ART. 9

Organi

Sono Organi Nazionali dell'OR.S.A.

- il Congresso Nazionale
- il Consiglio Generale
- la Direzione Nazionale
- la Segreteria Generale
- il Segretario Generale
- il Collegio dei Sindaci
- il Collegio dei Probiviri

ART. 10

Congresso Nazionale

Il Congresso è il massimo organo deliberante dell'OR.S.A.

Esso esamina l'azione svolta dal Consiglio Generale, determina l'indirizzo generale dell'OR.S.A. per la tutela dei diritti dei lavoratori e per le politiche sociali ed economiche che hanno incidenza sui processi di sistema.

Il Congresso Nazionale ha facoltà di modificare lo statuto con deliberazioni approvate a maggioranza qualificata di due terzi del Congresso.

Il Congresso Nazionale è composto:

- dai delegati di diritto (componenti il Consiglio Generale uscente) con voto consultivo;

- dai delegati eletti con modalità e criteri previsti dal regolamento congressuale approvato dalla Direzione Nazionale.

Il Congresso Nazionale elegge il Consiglio Generale, la Segreteria Generale, i membri del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri.

Il Congresso Nazionale è convocato dalla Direzione Nazionale su proposta della Segreteria Generale, con cadenza ordinaria ogni quattro anni.

In via straordinaria è convocato dalla Direzione Nazionale su richiesta del 50% più uno dei componenti il Consiglio Generale.

ART. 11

Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è il massimo organo deliberante tra un Congresso e l'altro.

Esso è composto da un rappresentante nazionale di ciascuno dei sindacati aderenti, dai Segretari Regionali e delle province di Bolzano e Trento dell'OR.S.A. e da un ulteriore numero di Consiglieri fissato in rapporto di uno ogni cinquecento iscritti all'OR.S.A. o frazione di cinquecento da assegnare con il sistema dei maggiori resti in campo nazionale.

Il Consiglio Generale definisce i programmi e le direttive di politica sindacale sulla scorta degli indirizzi stabiliti dal Congresso e per il coordinamento delle strutture nazionali e territoriali dell'OR.S.A.

Il Consiglio Generale:

- approva il bilancio consuntivo;

- delibera sull'utilizzo dei contributi e delle proprie quote associative.

Ferma restando la verifica referendaria a cui vanno sottoposti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, di Settore e Aziendali, il Consiglio Generale ratifica gli accordi interdisciplinari, i protocolli ministeriali, le convenzioni nazionali ed internazionali e le

deliberazioni assunte in via d'urgenza dalla Direzione Nazionale.

Il Consiglio Generale è convocato dalla Segreteria Generale in via ordinaria almeno una volta l'anno e, in via straordinaria, su richiesta del 50% più uno della Direzione Nazionale.

Il Consiglio Generale è convocato dalla Segreteria Generale. Può essere autoconvocato su iniziativa del 50% dei suoi componenti. Dell'autoconvocazione, deve comunque essere data comunicazione formale a tutti i membri del Consiglio Generale.

ART. 12

Direzione Nazionale

E' l'organo responsabile dell'attuazione degli orientamenti deliberati dal Congresso.

La Direzione Nazionale:

- approva il bilancio di previsione annuale dell'OR.S.A.;
- approva il regolamento congressuale;
- delibera su eventuali contributi associativi a carattere straordinario;
- affida gli incarichi di organizzazione;
- nomina i componenti di commissioni tecniche interne ed esterne alla federazione;
- conferisce incarichi tecnici all'interno dell'OR.S.A.;
- designa rappresentanti dell'OR.S.A. negli organi istituzionali a carattere generale;
- delibera le norme di amministrazione e di organizzazione dell'OR.S.A.;
- convoca il Congresso ordinario e straordinario, fissandone la data;
- stabilisce norme e modalità attuative dei Congressi Regionali.

La Direzione Nazionale è composta dal Presidente o Segretario o Coordinatore delle singole organizzazioni aderenti o loro sostituti statutariamente riconosciuti.

La Direzione Nazionale s'intende legalmente riunita quando siano presenti i 2/3 dei suoi componenti. Essa è presieduta dal Segretario Generale ed è tenuta a raggiungere decisioni di sintesi unitarie e coerenti con l'indirizzo del Congresso e del Consiglio Generale, adottando deliberazioni con maggioranza dei 4/5 dei presenti.

ART. 13

Segreteria Generale

E' l'organo che adotta collegialmente le decisioni necessarie per l'attuazione degli orientamenti stabiliti dal Congresso, dalle direttive del Consiglio Generale e dalla Direzione Nazionale.

La Segreteria Generale predispone il bilancio consuntivo per la successiva approvazione del Consiglio Generale.

Essa promuove e coordina l'attività organizzativa.

Opera la contrattazione su temi di ordine generale.

Assiste, i responsabili delle singole associazioni e organizzazioni sindacali nazionali nelle relazioni industriali.

Assolve le funzioni di composizione unitaria per le problematiche interne all'OR.S.A..

La Segreteria Generale è composta da 5 (cinque) membri eletti dal Congresso Nazionale.

La Segreteria Generale è l'organo di rappresentanza dell'OR.S.A. Al suo interno, a rotazione, con la cadenza stabilita dal Consiglio Generale uno dei suoi componenti assume la funzione di Segretario Generale nell'ordine stabilito dal Consiglio Generale.

ART. 14

Segretario Generale

Il Segretario Generale è il rappresentante legale dell'OR.S.A.

E' il coordinatore della Segreteria Generale e guida la delegazione dell'OR.S.A. nelle trattative e negli incontri con le istituzioni e con le controparti.

Firma gli accordi ed i protocolli con le istituzioni, nonché i contratti collettivi ed integrativi unitamente ai sindacati interessati.

ART. 15

Collegio dei Sindaci

E' l'organo di controllo amministrativo dell'OR.S.A.. Esercita il controllo di legittimità sulle entrate e sulle uscite delle risorse

economiche operando secondo le disposizioni legislative in vigore.

E' composto da cinque membri, tre effettivi che tra loro nominano il Presidente, e due supplenti. Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nell'arco del mandato congressuale.

Il Regolamento di funzionamento dell'Organo è approntato dalla Segreteria Generale e approvato dalla Direzione Nazionale.

In fase di prima applicazione del presente statuto, la nomina dell'organo avviene con nomina dell'Assemblea Costituente.

I membri del Collegio dei Sindaci non possono rivestire altre cariche sociali all'interno dell'OR.S.A. sia a livello nazionale sia a livello territoriale ne rivestire lo stesso incarico all'interno dell'organizzazione sindacale di provenienza.

Art. 16

Collegio dei Probiviri

E' l'organo di garanzia statutaria e giurisdizionale interna.

E' composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso e non revocabili nell'arco del mandato congressuale. Con votazione interna all'organo viene eletto il Presidente.

Il regolamento di funzionamento dell'Organo è predisposto dalla Segreteria Generale e approvato dalla Direzione Nazionale.

In fase di prima applicazione i componenti dell'organo sono nominati dall'Assemblea Costituente.

La funzione di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con altri incarichi sindacali in organismi a livello nazionale e territoriale dell'OR.S.A.

ART. 17

Organi territoriali

L'OR.S.A. è organizzata sul territorio, per ogni Regione o Provincia a statuto speciale.

I Segretari Regionali dell'OR.S.A. rappresentano l'Organizzazione nei rapporti con le rispettive istituzioni regionali e provinciali e, congiuntamente ai rappresentanti dei sindacati interessati, con le aziende locali e con le articolazioni locali delle aziende nazionali.

Sono Organi dell'OR.S.A. regionale:

- a) Il Congresso Regionale
- b) Il Consiglio Regionale
- c) La Direzione Regionale
- d) La Segreteria Regionale
- e) Il Segretario Regionale
- f) Il Collegio dei Sindaci

Norma transitoria

In fase di prima attivazione degli organi regionali, in attesa dello svolgimento dei congressi

regionali, allo scopo di assegnare la responsabilità della rappresentanza sindacale presso le istituzioni territoriali, la Direzione Nazionale nomina le Segreterie Regionali dell'OR.S.A. secondo criteri che offrano le migliori garanzie organizzative e/o di presenza sul territorio.

ART. 18

Congresso Regionale

Il Congresso è il massimo organo deliberante dell'OR.S.A. a livello regionale

Esso esamina l'azione svolta dal Consiglio Regionale.

Determina l'indirizzo dell'OR.S.A. nelle politiche che riguardano la mobilità ed i trasporti regionali nell'ambito della formazione dei Piani regionali dei trasporti e delle conferenze regionali per la programmazione dei servizi sulla base delle verifiche dei flussi e del bacino di traffico.

Determina altresì, di concerto con la struttura nazionale, l'indirizzo per le politiche a tutela dell'occupazione e della sicurezza sui posti di lavoro.

Il Congresso Regionale è composto:

- dai delegati di diritto (componenti il Consiglio Regionale uscente) con voto consultivo;
- dai delegati eletti con modalità e criteri previsti dal regolamento congressuale approvato dalla Direzione Nazionale.

Il Congresso Regionale elegge:

- il Consiglio Regionale
- la Segreteria Regionale
- il Collegio dei Sindaci
- i delegati al Congresso Nazionale.

Il Congresso Regionale è convocato dalla Direzione Regionale su proposta della Segreteria Regionale, con cadenza ordinaria ogni quattro anni.

In via straordinaria è convocato dalla Direzione Regionale su richiesta del 50% più uno dei componenti il Consiglio Regionale.

I delegati al Congresso Regionale, per i quali è obbligatoria l'iscrizione all'OR.S.A., vengono eletti attraverso apposite elezioni aperte a tutti i lavoratori, da tenersi nei luoghi di lavoro, su liste predisposte dalla Segreteria Regionale, secondo modalità che sono stabilite dalla Direzione Nazionale.

Le liste elettorali debbono garantire democrazia e trasparenza ed essere composte da un numero di candidati almeno doppio rispetto ai delegati da eleggere.

ART. 19

Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale è il massimo organo deliberante a livello regionale tra un Congresso e l'altro.

Esso è composto dai rappresentanti regionali dei sindacati aderenti, dai Segretari Provinciali dell'OR.S.A. e da un ulteriore numero di Consiglieri fissato in rapporto di uno ogni 250 (duecentocinquanta) iscritti all'OR.S.A. o frazione di tale quorum da attribuire applicando il sistema dei maggiori resti a livello regionale.

Il Consiglio Regionale definisce i programmi e le direttive di politica sindacale sulla scorta degli indirizzi stabiliti dal Congresso e le linee per l'organizzazione ed il coordinamento delle strutture territoriali dell'OR.S.A.

Il Consiglio regionale:

- approva il bilancio consuntivo predisposto dalla Segreteria Regionale;
- delibera sull'utilizzo dei contributi e delle proprie risorse finanziarie.

Ferma restando la verifica referendaria a cui vanno sottoposti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, di Settore e Aziendali, il Consiglio Regionale ratifica gli accordi interdisciplinari, i protocolli ministeriali, le convenzioni regionali ed interregionali e le deliberazioni assunte in via d'urgenza dalla Direzione Regionale.

Il Consiglio Regionale è convocato dalla Segreteria Regionale in via ordinaria almeno una volta l'anno e, in via straordinaria, su richiesta del 50% più uno della Direzione Regionale.

Il Consiglio Regionale può autoconvocarsi su iniziativa del 50% dei suoi componenti. Dell'autoconvocazione deve comunque essere data comunicazione formale a tutti i membri del Consiglio Regionale.

ART. 20

Direzione Regionale

E' l'organo responsabile dell'attuazione degli orientamenti deliberati dal Congresso.

La Direzione Regionale:

- approva il bilancio regionale di previsione annuale dell'OR.S.A.;
- delibera su eventuali contributi associativi a carattere straordinario;
- affida gli incarichi di organizzazione;
- nomina i componenti di commissioni tecniche interne ed esterne all'OR.S.A. regionale;
- conferisce incarichi tecnici all'interno dell'OR.S.A regionale.;
- designa rappresentanti dell'OR.S.A. negli organi istituzionali a carattere regionale;
- convoca il Congresso ordinario e straordinario, fissandone la data;
- stabilisce norme e modalità per la formazione delle strutture provinciali.

La Direzione Regionale è composta dal Presidente o Segretario o Coordinatore delle singole organizzazioni aderenti o loro sostituti statutariamente riconosciuti.

La Direzione Regionale s'intende legalmente riunita quando siano presenti i 2/3 dei suoi componenti. Essa è presieduta dal Segretario Regionale ed è tenuta a raggiungere decisioni di sintesi unitarie e coerenti con l'indirizzo del Congresso e del Consiglio Regionale, adottando deliberazioni con maggioranza dei 4/5 dei presenti.

ART. 21

Segreteria Regionale

E' l'organo che adotta collegialmente le decisioni necessarie per l'attuazione degli orientamenti stabiliti dal Congresso, dalle direttive del Consiglio Regionale e della Direzione Regionale.

La Segreteria Regionale predispone il bilancio consuntivo per la successiva approvazione del Consiglio Regionale.

Essa promuove e coordina l'attività organizzativa.

Opera la contrattazione su temi di ordine generale di livello regionale, in accordo alle politiche generali stabilite dagli organismi nazionali.

Assiste i responsabili delle singole associazioni e organizzazioni sindacali regionali nelle relazioni industriali.

Assolve le funzioni di composizione unitaria per le problematiche interne all'OR.S.A..

La Segreteria Regionale è composta da 6 (sei) membri eletti dal Consiglio Regionale.

Norma Transitoria

In via transitoria, la Segreteria Regionale, ai sensi dell'articolo 17 del presente statuto, è nominata dalla

Direzione Nazionale alla prima riunione utile successiva all'Assemblea Costituente.

La Segreteria Regionale è l'organo di rappresentanza dell'OR.S.A a livello regionale. Al

suo interno, a rotazione, con la cadenza stabilita dal Consiglio Regionale uno dei suoi componenti assume la funzione di Segretario Regionale nell'ordine stabilito dal Consiglio Regionale.

ART. 22

Segretario Regionale

Il Segretario Regionale è il rappresentante legale dell'OR.S.A regionale. Coordina la Segreteria Regionale e guida la delegazione dell'OR.S.A. nelle trattative e negli incontri con le istituzioni e con le controparti a livello regionale ed interregionale.

Firma i protocolli con le istituzioni nonché accordi territoriali unitamente ai sindacati interessati.

ART. 23

Collegio Regionale dei Sindaci

E' l'organo di controllo amministrativo dell'OR.S.A. a livello regionale. Esercita il controllo di legittimità sulle entrate e sulle uscite delle risorse economiche operando secondo le disposizioni legislative in vigore.

E' composto da 5 membri, 3 effettivi che tra loro nominano il Presidente, e 2 supplenti. Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nell'arco del mandato congressuale. (**)

() Norma Transitoria**

In via transitoria, la Segreteria Regionale, i sensi dell'art.17 del presente statuto, sono nominati dalla

Direzione Nazionale su delega dell'Assemblea Costituente.

Il Regolamento di funzionamento dell'Organo è approntato dalla Segreteria Generale e approvato dalla Direzione Nazionale.

I membri del Collegio dei Sindaci non possono rivestire altre cariche sociali all'interno dell'OR.S.A. sia a livello nazionale sia a livello territoriale ne rivestire lo stesso incarico all'interno del sindacato di provenienza.

Titolo 4 - FINANZA E PATRIMONIO

ART. 24

Le entrate ordinarie sono costituite dalle quote sociali.

Altre eventuali contribuzioni versate da soci e/o persone fisiche o giuridiche, finalizzate al perseguimento delle finalità e all'attività organizzativa dell'OR.S.A., costituiscono le entrate straordinarie.

Fino a quando l'OR.S.A. non viene dichiarata disciolta, secondo le procedure previste dal presente statuto, i singoli associati o gruppi di associati o le associazioni ad essa aderenti, non possono chiedere la divisione dei fondi comuni e del patrimonio, ne pretendere, in caso di recesso associativo, quota alcuna a qualsiasi titolo anche sotto forma di contribuzioni versate.

Il Consiglio Generale stabilisce l'utilizzazione delle quote sociali dell'OR.S.A. con criteri volti a garantire la funzionalità e l'efficienza dei singoli organi statutari.

La Segreteria Generale predispone il regolamento attuativo e le norme finanziarie interne. La funzione di tesoriere, cui spetta la firma degli atti amministrativi e finanziari congiuntamente al Segretario Generale, viene svolta a rotazione, tra i componenti del Consiglio Generale, secondo modalità e scadenze fissate dallo stesso.

TITOLO 5 - SCIoglimento E MODIFICHE STATUTARIE

ART. 25

Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate in sede di Congresso nazionale dell'OR.S.A.

Le proposte di modifica possono essere avanzate:

- a) dal Congresso Nazionale su richiesta sottoscritta del 20% dei delegati aventi diritto;
- b) dal Consiglio Generale a maggioranza dei 2/3;
- c) tramite mozioni presentate da almeno un terzo delle Segreterie Regionali su deliberazioni assunte dai propri organismi direttivi con maggioranze dei due terzi dei loro componenti statutariamente riconosciuti.

Le proposte di modifica debbono essere inoltrate alla Segreteria Generale almeno trenta giorni prima del Congresso Nazionale.

ART. 26

Lo scioglimento dell'OR.S.A. può essere pronunciato esclusivamente dal Congresso Nazionale a maggioranza dei tre quarti dei voti rappresentati.

Nel caso di scioglimento è lo stesso Congresso che delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio e delle risorse finanziarie dell'OR.S.A.

ART. 27

Gli statuti delle singole associazioni aderenti all'OR.S.A non possono contenere norme in contrasto con il presente Statuto. Al verificarsi di tale anomala condizione, in attesa dell'armonizzazione statutaria che dovrà essere effettuata con il primo congresso nazionale utile, tale norma dovrà considerarsi nulla. Pertanto in caso di contrasto tra la norma statutaria prevista dallo statuto dell'associazione aderente all'OR.S.A e lo statuto di quest'ultima, prevale la norma statutaria dell'OR.S.A.

ART. 28

Norma Transitoria

L'Assemblea Costituente, constatata la presenza legittima delle OO.SS. aderenti come elencate

nell'articolo uno del presente statuto, con voto democratico esercitato nel rispetto delle norme del

presente statuto, elegge:

- a) i Consiglieri Generali nella composizione e con la ripartizione stabilite nel prospetto allegato al presente statuto;
- b) il Collegio dei Sindaci;
- c) il Collegio dei Probiviri
- d) la Segreteria Generale.

Stabilisce che la cadenza della rotazione del Segretario Generale è fissata in 4 mesi nel seguente ordine:

- 1) Francesco D'Arrigo
- 2) Armando Romeo
- 3) Bruno Salustri
- 4) Aurelio Speranza
- 5) Massimo Muccioli

L'Assemblea Costituente delega:

- 1) la Direzione Nazionale per le competenze di cui agli artt. 12,17, 21 e 23.
- 2) la Direzione Nazionale per la fissazione della scadenza del primo congresso nazionale che dovrà

svolgersi al termine della rotazione entro la primavera del 2001.

L'Assemblea Costituente impegna i sindacati fondatori a depositare presso la Segreteria Generale i

nominativi dei Consiglieri Generali designati secondo le modalità ed il numero stabilito nel prospetto allegato.

L'Assemblea Costituente approva.

Roma, 5 novembre 1999

L'UFFICIO di PRESIDENZA
ASSEMBLEA COSTITUENTE dell'OR.S.A